



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Soc. Il Timone di Sposito Salvatore c/o ing,
Giovanni Antonetti
giovanni.antonetti@ingpec.eu
e p.c. 01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Tempio
e p.c. 04-02-39 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna settentrionale NORD EST

Oggetto: **Realizzazione di un chiosco bar a carattere stagionale nella spiaggia "Rena di Ponente" località Capo Testa. Spostamento Concessione Demaniale Marittima e adeguamento struttura Chiosco bar CDS_21 al Piano di utilizzo dei Litorali adottato con Delib. C.C n°59 del 29.12.2023. Comune: Santa Teresa di Gallura. Proponente: Soc. Il Timone di Sposito Salvatore. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Conferma Parere.**

In riferimento alla nota di codesta Società pervenuta in data 28 ottobre 2023 (prot. D.G.A. n. 31988 di pari data), relativa all'intervento in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa, si rappresenta quanto segue.

La Società proponente con la nota pervenuta in data 29.03.2024 (prot. D.G.A. n. 10554 di pari data) ha presentato un'istanza di Screening relativa allo "Spostamento Concessione Demaniale Marittima e adeguamento struttura Chiosco bar CDS_21 al Piano di utilizzo dei Litorali adottato con Delib. C.C n. 59 del 29.12.2023", che prevedeva lo spostamento planimetrico e l'adeguamento della struttura del chiosco bar a carattere stagionale, inizialmente previsto all'estremo lato ovest della porzione di arenile sita in località Capo Testa e sottoposto al procedimento di valutazione di incidenza (Screening) concluso con la nota prot. D.G.A. n.1733 del 18.01.2024, al fine di renderlo coerente con gli indirizzi del PUL adottato dal Comune di Santa Teresa Gallura con Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 29.12.2023.

A seguito dell'acquisizione del parere di Screening di Incidenza del Servizio scrivente (nota prot. D.G.A. n. 13913 del 02.05.2024), la Società proponente ha avviato la pratica SUAPE in conferenza di servizi, nell'ambito della quale, il Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio, ha



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

comunicato che, fino al rilascio del nulla osta da parte del medesimo Servizio, non sarebbe stato possibile procedere con lo spostamento della concessione.

A tal riguardo, tenuto anche conto della proroga delle concessioni demaniali al 31.12.2024, introdotta dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/118 del 15.02.2024 *“Indirizzi operativi per la gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative nelle coste della Sardegna. Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9”*, la Società Proponente ha inizialmente ritenuto opportuno il mantenimento del chiosco bar amovibile, nella porzione di arenile ubicata in località Capo Testa, distinta catastalmente al foglio 1, mappale 144 su area demaniale, individuata nella zona “G7.3” del Piano Urbanistico Comunale, come proposto nell'istanza di valutazione di incidenza (Screening) conclusa con la nota prot. D.G.A. n. 1733 del 18.01.2024.

A seguito dell'avvenuta acquisizione del nulla osta (nota prot. N. 51683 del 18.10.2024) rilasciato dal Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio, relativo alla presentazione della dichiarazione autocertificativa al competente Sportello SUAPE, per l'acquisizione dei titoli necessari per la realizzazione dello spostamento planimetrico del chiosco bar in corrispondenza della concessione definita nel PUL “CDS 21 chiosco bar con area asservita”, ubicata al centro della spiaggia “Rena di Ponente”, in prossimità della passerella di accesso alla spiaggia, la Società Proponente ha richiesto al Servizio scrivente la conferma del parere di screening di incidenza reso con la nota prot. D.G.A. n. 13913 del 02.05.2024, in sostituzione del precedente parere rilasciato con la nota prot. D.G.A. n.1733 del 18.01.2024.

Le opere previste ricadono all'interno della ZSC “Capo Testa (ITB010007)”, e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le stesse si collocano in un'area in cui risulta la presenza dell'habitat di interesse comunitario 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”.

Tutto ciò premesso, valutata la coerenza dell'intervento con il Piano di utilizzo dei Litorali adottato con Delib. C.C n. 59 del 29.12.2023", tenuto conto della tipologia realizzativa delle opere e della loro localizzazione, finalizzata a minimizzare le incidenze sul suddetto sito della Rete Natura 2000, e considerati gli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC, si conferma quanto già espresso dal Servizio scrivente nel citato parere prot. D.G.A. n. 13913 del 02.05.2024.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Pertanto, si ritiene che l'intervento relativo allo "Spostamento Concessione Demaniale Marittima e adeguamento struttura Chiosco bar CDS_21 al Piano di utilizzo dei Litorali adottato con Delib. C.C n. 59 del 29.12.2023", se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle prescrizioni contenute nel precedente parere prot. D.G.A. n. 19456 del 15.09.2015 e di seguito riportate:

1. non è consentito danneggiare la vegetazione naturale esistente, neanche quella erbacea. Pertanto tutte le strutture dovranno essere ubicate ad una distanza di almeno 1 m dalla vegetazione circostante l'area di intervento, eventualmente riducendo le dimensioni delle opere. Tale spazio di 1 metro dovrà essere lasciato sempre sgombero e in condizioni da consentire l'accrescimento delle piante;
2. non è consentito realizzare scavi sulle dune e in aree vegetate;
3. non è consentito l'introduzione di materiale vegetale alloctono alla serie di vegetazione naturale dell'area, neanche ai fini dell'arredo delle strutture;
4. le strutture dovranno essere di tipo amovibile, non dovranno essere posizionate prima del 15 aprile e rimosse entro il mese di ottobre,

non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposta alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti. Lo stesso deve ritenersi sostitutivo a quanto espresso dal Servizio scrivente con nota prot. D.G.A. n.1733 del 18.01.2024.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota prot. D.G.A. n. 10554 del 29.03.2024, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)

Ssrgio Deiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI